

personali, trattandosi di persona giuridica. L'art 52 Codice Privacy, infatti, viene rubricato come "Dati identificativi degli interessati", laddove l'interessato che può chiedere, per motivi legittimi, la preclusione di indicazione dei dati sulla sentenza è quello identificato dall'art. 4, par. 1, n. 1 del GDPR, nella persona fisica titolare dei dati personali. Qualora, infatti, il Legislatore avesse voluto riferire il rimedio a soggetti diversi dalle persone fisiche, avrebbe certamente utilizzato un differente linguaggio, come ha fatto, nell'ambito dello stesso Codice, in materia di comunicazioni, riferendosi all'utente o contraente in luogo dell'interessato (a titolo esemplificativo, art. 122 Codice Privacy).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Quanto alla richiesta della rifusione delle spese della CTP, in relazione alla perizia redatta ante causam e prodotta in giudizio, chi scrive ritiene che tali spese non siano superflue, date le questioni tecniche di cui al presente giudizio e conseguentemente la domanda va accolta, quantificando le stesse nella somma di € 350,00 conformemente alla giurisprudenza di questo stesso ufficio richiamata dalla difesa della ricorrente (GdP. Milano Sez. IV n. 2441/2023 Dott.ssa Barbaro e GdP. Milano Sez. I n. 6973/2023 dott. Bargerò).

P.Q.M

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione disattesa e respinta, accertato il carattere usurario del TEG stabilito, così dispone

ACCOGLIE

la domanda formulata da parte ricorrente e condanna parte resistente a corrispondere la somma di **€ 3152,24** oltre interessi legali dalla domanda al saldo, disponendo che **il pagamento avvenga a CONSERF SRLS.**

Condanna altresì parte resistente alla rifusione delle spese della C.T.P. quantificate in € 350,00 e delle spese di lite che equitativamente pone in complessivi € 826,00 oltre oneri ed accessori .

Così deciso in Milano, 10/11/2024

